

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE  
CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE  
DEL PERSONALE DOCENTE ED A.T.A. – A.S. 2010-2011**

L'anno 2010, il giorno 21 del mese di luglio, in Bologna presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna

**TRA**

**La Delegazione di parte datoriale costituita con D.D. n 4777 – prot.16719 - del 20.12.2006**

**E**

I Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali aventi diritto alla sottoscrizione ed elencati in calce

**SI CONCORDA QUANTO SEGUE**

Il presente Contratto Collettivo Decentrato Regionale (CCDR), concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo, ATA, integra ed esplicita il CCNI del 15 luglio 2010, al quale si rimanda per le parti non disciplinate in **questa** sede.

**Art. 1 – Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata.**

Il presente contratto determina, ai sensi del CCNI sottoscritto il 15 luglio 2010, i criteri per la definizione del quadro complessivo delle disponibilità ai fini delle utilizzazioni e/o assegnazioni provvisorie, del personale docente (ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica), educativo ed A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e dei docenti di cui agli artt. 43 e 44 della legge n. 270/82, per l'a.s. 2010/2011.

**CAPO I – Personale docente ed educativo**

**Art. 2 – Personale docente: quadro delle disponibilità.**

Gli Uffici di Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna - ai sensi dell'art.1 del Decreto del Direttore Generale n. 419 del 29.12.2004, prot. n. 20716/A22 - determineranno il quadro complessivo delle disponibilità delle scuole, a seguito delle comunicazioni dei Dirigenti Scolastici. A tal fine stipuleranno apposite intese con le OO.SS. territoriali.

Il quadro complessivo delle disponibilità su cui verranno effettuate le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria è costituito, per ogni singola provincia, da:

- a) disponibilità residue dopo le operazioni di mobilità territoriale e professionale;
- b) disponibilità derivanti dall'adeguamento degli organici di diritto alla situazione di fatto;

*Uff. IV – Gestione del Personale della Scuola*

- c) posti di sostegno autorizzati in organico di fatto nonché, eventuali ore e posti funzionanti presso scuole aventi particolari finalità;
- d) eventuali altre disponibilità di posti - a qualsiasi titolo- di durata annuale;
- e) disponibilità derivanti dai rapporti di lavoro a tempo parziale;
- f) posti lasciati disponibili dai collaboratori dei Dirigenti Scolastici, destinatari di esonero o semiesonero. Tenuto conto che i posti e le cattedre di cui sono titolari i docenti collaboratori devono entrare nel piano delle disponibilità, i Dirigenti Scolastici individuano, ove possibile, il collaboratore destinatario dell'esonero e/o del semiesonero e comunicano la relativa disponibilità entro il **30 luglio 2010**;
- g) disponibilità derivanti dagli incarichi di presidenza;
- h) posti e cattedre disponibili per effetto di collocamento fuori ruolo, comandi, assegnazioni presso Università o Enti, utilizzazioni in attività di tirocinio, etc...;
- i) posti derivanti dall'eventuale autorizzazione di iniziative progettuali. Le relative utilizzazioni si effettueranno sulla base delle seguenti priorità:
  - conferma a domanda dei docenti già in servizio sul progetto nell'a.s. 2009-10;
  - altro docente dello stesso istituto a domanda (in caso di una pluralità di aspiranti si utilizza la graduatoria di istituto);
  - docente di altra scuola che abbia titolo a partecipare alle utilizzazioni e ne faccia richiesta.
- j) qualsiasi altro posto, cattedra, spezzone, vacante o disponibile, comprese le cattedre e i posti costituiti dall'abbinamento degli spezzoni orari;
- k) posti, cattedre o posti orario non disponibili per l'intero anno scolastico, ma per un periodo non inferiore a cinque mesi, relativamente a classi di concorso in esubero. Con riferimento a quanto stabilito dall'art. 5 comma 9 del C.C.N.I. del 15 luglio 2010, gli Uffici di Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna individueranno gruppi di scuole viciniori non superiori a tre e indicheranno, per ciascun gruppo, la scuola nella quale i docenti messi a disposizione saranno utilizzati con priorità.
- l) l'ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole da 38 a 40, nel tempo prolungato.

**Art. 3- Criteri di articolazione e delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.**

Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo sono effettuate in conformità a quanto previsto negli artt. 5,6,7,8,9,10 del CCNL del 26 giugno 2009, ai quali pertanto si rinvia.

**Art. 4– Presentazione delle domande e scadenze per le operazioni.**

Il termine di presentazione della domanda è stato fissato dal M.I.U.R. con nota n. 6747 del 15 luglio 2010 come segue:

- 27 luglio 2010 per i docenti di scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I grado, per il personale educativo e per i docenti di religione cattolica;
- 2 agosto 2010 per i docenti di scuola secondaria di II grado.
- 6 agosto 2010 per il personale A.T.A..

Le scadenze per le operazioni di utilizzazione secondaria di II grado saranno definite a livello provinciale, previa consultazione delle OO.SS. territoriali, nei tempi più rapidi possibili, al fine di assicurare il completamento delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato entro il 31 agosto 2010.

Il calendario delle operazioni sarà trasmesso alla Direzione Generale che ne informerà le OO.SS. Analogamente gli Uffici di Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna comunicheranno il calendario di cui trattasi alle OO.SS. territoriali di rispettiva competenza.

Le domande di scambio di sede fra coniugi o conviventi di province diverse dovranno essere presentate ad entrambi gli Uffici di Ambito Territoriale provinciale interessati che le esamineranno di concerto.

Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica dovranno essere presentate all'Ufficio dell'Ambito Territoriale provinciale presso cui ha sede la scuola di servizio. Per le relative operazioni si terrà conto di quanto previsto dal C.C.N.I. del 15 luglio 2010.

#### **Art. 5 – Personale educativo.**

Al personale educativo, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni relative al personale docente.

## **CAPO II – personale ATA**

#### **Art. 6 – Personale ATA**

Gli Uffici di Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, tenuto conto delle istruzioni operative indicate dagli articoli 11, 11 bis, 12, 13 e 14 del C.C.N.I., determinano il quadro complessivo delle disponibilità relative ai posti del personale ATA.

Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria da parte di detto personale dovranno essere presentate agli Uffici di Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna entro e non oltre il 6 agosto 2010.

Le scadenze per le operazioni di utilizzazione saranno definite a livello provinciale, previa consultazione delle OO.SS. territoriali, nei tempi più rapidi possibili, al fine di assicurare il completamento delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato entro il 31 agosto 2010.

Nell'effettuazione delle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria, gli Uffici di Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna si atterranno alle disposizioni previste dagli articoli 11, 11bis, 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del C.C.N.I.

Le domande di scambio di sede fra coniugi o conviventi di province diverse dovranno essere presentate ad entrambi gli Uffici di Ambito Territoriale provinciale interessati che le esamineranno di concerto.

Con riferimento all'art. 20 comma 2 lettera e) del CCNI, si demanda ad un'intesa fra gli Uffici di Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna e le OO.SS. provinciali la definizione di criteri e modalità circa l'utilizzazione di personale tecnico che non trovi alcuna utilizzazione nell'ambito del proprio profilo professionale.

#### **Art. 7 - Direttore dei servizi generali ed amministrativi: copertura posti vacanti e/o disponibili**

Ai sensi dell'art 11bis, comma 1, del CCNI, in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti per l'assunzione a tempo determinato, i posti del profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi sono ricoperti prioritariamente dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.

In assenza di personale di cui al comma precedente si conferiranno incarichi, ai sensi dell'art. 47 del CCNL 29/11/2007, agli assistenti amministrativi in servizio nell'istituzione scolastica, ivi compresi i

beneficiari della prima posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, che si sono dichiarati disponibili. In caso di più soggetti aspiranti alla medesima nomina i criteri da adottare per l'attribuzione dell'incarico saranno definiti dalla contrattazione d'istituto.

Laddove, espletate le operazioni di cui ai precedenti commi, residuino ancora posti vacanti e/o disponibili, si procederà all'utilizzazione di responsabili amministrativi e assistenti amministrativi di altre scuole. A tal fine, gli Uffici di Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna predisporranno appositi elenchi contenenti i nominativi degli aspiranti secondo l'ordine sottoindicato:

1. personale con esperienza acquisita nel profilo di DSGA;
2. assistenti amministrativi beneficiari della seconda posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008;
3. assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della prima posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008;
4. personale non previsto nei punti precedenti.

In applicazione dell'art.11 bis del CCNI, la graduatoria provinciale degli aspiranti ad incarichi su posti di DSGA dovrà essere formulata, per ciascuna categoria di personale summenzionata, sulla base della tabella di valutazione dei titoli di seguito riportata.

#### TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

- |  |          |
|--|----------|
| • Laurea specifica   | punti 10 |
| • Per ogni laurea non specifica  | punti 6  |
| • Per ogni diploma di laurea   | punti 3  |
| • Per ogni anno di servizio prestato nella funzione di DSGA                                | punti 12 |
| • Per ogni anno di servizio prestato nella funzione di responsabile amministrativo         | punti 6  |
| • Per ogni anno di servizio prestato nella qualifica di assistente amministrativo di ruolo | punti 2  |

Le domande dovranno essere presentate agli Uffici di Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna entro il **10 agosto 2010** per il tramite delle Istituzioni Scolastiche di appartenenza.

Non potranno essere conferiti incarichi agli assistenti amministrativi, con esclusione di quelli beneficiari della seconda posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, destinatari di revoca dell'incarico per inidoneità professionale o di sospensione dal servizio in sede disciplinare nell'anno precedente.

Le utilizzazioni di cui trattasi sono disposte con priorità a favore del personale avente diritto all'incarico in base alla posizione occupata in elenco, che chiede la conferma nell'istituzione scolastica nella quale ha svolto l'incarico nell'anno precedente.

Nel caso in cui, esperite le procedure previste dall'art. 11 bis del C.C.N.I. residuino posti vacanti e/o disponibili di DSGA, i posti stessi saranno assegnati nell'ordine:

- ai direttori dei servizi generali ed amministrativi, in servizio con contratto a tempo indeterminato e determinato nelle scuole viciniori, disponibili ad assumere la reggenza;
- ad assistenti amministrativi non di ruolo che, chiamati in ordine di graduatoria per il conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza, dichiarino di accettare l'incarico di DSGA su uno dei posti disponibili.

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento all'art. 11/bis del CCNI.

Gli assistenti amministrativi sia con contratto a tempo indeterminato che determinato in servizio su posti di DSGA parteciperanno a specifici corsi di formazione e saranno affiancati nello svolgimento della funzione da tutors nominati dall'Amministrazione.

### **CAPO III – Norme procedurali**

#### **Art. 8 – Norme procedurali.**

Tutte le disponibilità ed il calendario delle operazioni devono essere affisse all'albo degli Uffici di Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, con contestuale consegna alle OO.SS. e pubblicazione sul sito Internet, in tempo utile per avviare le operazioni previste dal presente contratto.

Ciascun Ufficio di Ambito Territoriale provinciale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna provvederà all'aggiornamento puntuale delle disponibilità.

I provvedimenti di utilizzazione e assegnazione provvisoria, essendo definitivi, una volta disposti non possono essere modificati con riferimento ad eventuali disponibilità sopravvenute che saranno utilizzate soltanto per le operazioni successive.

I docenti che nel corrente anno scolastico hanno prestato servizio nelle scuole penitenziarie, ospedaliere, reggimentali e nei CTP hanno titolo, a domanda, ad essere confermati con precedenza nella stessa sede.

Dopo aver proceduto all'accantonamento di un numero di posti di sostegno pari ai docenti in possesso di titolo di specializzazione per l'handicap, inclusi nelle graduatorie permanenti provinciali e di istituto, si disporranno le utilizzazioni a domanda dei docenti appartenenti alle classi di concorso in esubero privi di titolo di specializzazione e, in caso di disponibilità residue, dei docenti non appartenenti a classi di concorso in esubero e privi del titolo di specializzazione destinatari del presente Contratto. All'interno delle due categorie sopra citate costituirà titolo di precedenza l'aver frequentato il primo anno del corso di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili, e i docenti saranno graduati sulla base dei seguenti criteri:

- anzianità di servizio di ruolo su posto di sostegno;
- anzianità di servizio preruolo su posto di sostegno;
- anzianità complessiva di ruolo.

L'utilizzazione su posti relativi alla classe di concorso di titolarità precede la conferma di docenti appartenenti ad altre classi di concorso.

I Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna concorderanno con le OO.SS. territoriali le modalità di effettuazione delle utilizzazioni.

#### **Art. 9 Graduatorie.**

Per il personale che richiede l'utilizzazione e/o l'assegnazione provvisoria, ove ne ricorrano le condizioni, saranno stilate apposite graduatorie che saranno pubblicate a cura degli Uffici di Ambito Territoriale

dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna. Dopo l'esame dei reclami e delle eventuali variazioni, le graduatorie saranno ripubblicate almeno 24 ore prima dell'inizio delle relative operazioni.

**Delegazione di parte sindacale:**

CONFESAL- SNALS Gianfranco Samorì \_\_\_\_\_

CISL SCUOLA Anna Cicognani \_\_\_\_\_

UIL SCUOLA Domenico Cassino \_\_\_\_\_

FLC – CGIL Raffaella Morsia \_\_\_\_\_

GILDA Stefano Battilana \_\_\_\_\_

**Delegazione di parte pubblica:**

Stefano Versari –Il Vice Direttore Generale USR- E.R. \_\_\_\_\_

Luciano Fanti Dirigente Uff. VI USR-E.R. \_\_\_\_\_

Maria Luisa Altomonte Dirigente Ufficio IV USR-E.R. \_\_\_\_\_

## **Dichiarazione a verbale allegata alla contrattazione regionale sulle utilizzazioni 2010/2011**

**La FLC-CGIL all'atto della sottoscrizione del Contratto Regionale sulle utilizzazioni del personale, dichiara di non condividere la formulazione del comma 1 Art. 11/Bis:**

- 1. non prevede una precedenza ai fini della copertura dei posti da DSGA fino al termine dell'anno scolastico per i responsabili amministrativi ex enti Locali (area c) in servizio nella scuola.**
- 2. non tiene conto di quanto previsto dal CCNL (art. 56 comma 4) e dalla sequenza Ata in merito alla sostituzione del DSGA da parte dei beneficiari della seconda produzione economica per i quali, in base all'art. 56 del testo unico 165/2001, non esiste nessun obbligo nel caso di posti liberi tutto l'anno.**

Il Segretario Generale FLC-CGIL E/R

Raffaella Morsia



Bologna, 21 Luglio 2010